

Allegato B

**PROVINCIA DI TRENTO
COMUNE GENERAL DE FASCIA
Atti privati xx/2022**

**SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEGLI INTERVENTI DI
EDUCATIVA DOMICILIARE PER MINORI, ADULTI E PERSONE CON
DISABILITA' E INTERVENTI DI SPAZIO NEUTRO NELL'AMBITO DEL COMUN
GENERAL DE FASCIA**

ai sensi dell'art. 23, comma 1 della legge provinciale n. 13 del 2007

TRA

- il Comun general de Fascia, di seguito indicato come CGF, con sede in Strada di Prè de geja, 2- 38036 San Giovanni di Fassa – Sèn Jan (TN) C.F. e Partita IVA 02143860225, rappresentato dal Sig. ato/a _____, il _____ in qualità di;

E

- *****, nato a ***** il *****, C.F. *****, il quale sottoscrive il presente atto in qualità di legale rappresentante dell'Operatore Economico ***** di seguito indicato come Soggetto gestore.

Premesso che:

- l'art. 22, comma 3 lett. b) della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (Politiche sociali nella provincia di Trento), prevede che gli enti locali erogano gli interventi socio assistenziali di propria competenza anche mediante "l'affidamento diretto dei servizi secondo modalità non discriminatorie a tutti i soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 20 che ne facciano richiesta, anche mediante l'utilizzo dei buoni di servizio". Il successivo art. 23, comma 1,

prevede che nel caso di affidamento dei servizi ai sensi dell'art. 22 i rapporti tra ente affidante e soggetto affidatario siano regolati da convenzione; -----

- l'art. 9 del D.P.P. 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg, recante "Regolamento di esecuzione degli articoli 19, 20 e 21 della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (Politiche sociali nella provincia di Trento) in materia di autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei soggetti che operano in ambito socio assistenziale", di seguito Regolamento di esecuzione, contiene un elenco di requisiti minimi e di qualità ulteriori che gli operatori economici devono possedere per ottenere l'accreditamento per aggregazioni funzionali previsto dal citato art. 20 della L.P. 13/2007 quale titolo necessario per ottenere l'affidamento di servizi socio assistenziali; -----
- con deliberazione della Giunta provinciale 7 Febbraio 2020, n 173 è stato approvato il Catalogo dei servizi socio-assistenziali, di seguito Catalogo, ai sensi dall'articolo 3 del Decreto del Presidente della Provincia 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg, contenente, tra l'altro, gli standard minimi di dettaglio per ciascun servizio ivi descritto, in attuazione del citato art. 9, comma 1, lett. b) del Regolamento di esecuzione, e vengono individuati i seguenti:-----
- 1.20 Intervento educativo domiciliare per minori (Area età evolutiva e genitorialità);-----
- 2.20 Intervento educativo domiciliare per adulti (Servizi a favore dell'età adulta);-----
- 4.20 Intervento educativo domiciliare per persone con disabilità (Servizi a favore di persone con disabilità);-----
- 1.21 Intervento di Spazio Neutro (Area età evolutiva e genitorialità);-----

- ai sensi dell'art. 10, comma 2, lett. b 6), della l.p. 13/2007, con deliberazione della Giunta provinciale n. 911 del 28/05/2021 sono stati stabiliti i criteri per la determinazione delle tariffe dei servizi e degli interventi indicati nel Catalogo;-----

- il punto 3 dell'allegato D "Linee guida in materia di gestione degli interventi socio-assistenziali tramite la corresponsione di rette, tariffe o voucher ai soggetti accreditati" (di seguito Linee Guida) della deliberazione della Giunta Provinciale n.174 del 7 febbraio 2020 prevede che ciascun ente affidante selezioni tra i soggetti accreditati a livello provinciale, quelli disponibili a svolgere sul proprio ambito territoriale un determinato servizio previsto nel Catalogo, tramite buoni di servizio, creando un elenco aperto di soggetti accreditati tra cui l'utente beneficiario può scegliere. -----

Il punto 3. *"Procedura di scelta dei soggetti: formazione dell'elenco dei prestatori"* delle sopra menzionate Linee Guida stabilisce che l'ente affidante competente, rispetto ai criteri di qualità definiti nell'ambito del processo di accreditamento provinciale, *"potrà introdurre ulteriori elementi caratterizzanti il servizio/intervento (criteri specifici di svolgimento del servizio) sulla base delle esigenze legate alla specificità del territorio di riferimento", come ad esempio "radicamento territoriale utilizzo delle risorse sociali della comunità di riferimento al fine di promuovere l'inclusione sociale degli utenti; la previsione di modalità di partecipazione degli utenti e dei loro familiari alla gestione e alla valutazione del servizio, nonché il rispetto dei diritti degli utenti riconosciuti da convenzioni internazionali, da disposizioni a tutela dei consumatori e dalle carte dei servizi";* -----

- Il Consei de Procura con la deliberazione nr. 80/2022 del 29/09/2022 ha disposto l'istituzione di elenchi aperti di soggetti prestatori in possesso dell'accreditamento provinciale con i quali stipulare convenzioni per l'affidamento, mediante l'utilizzo dei buoni di servizio ai sensi dell'art. 22, co. 3, lett. b) della l.p. 13/2007, degli interventi:-----

1.20 "Intervento educativo domiciliare per minori", 2.20 "Intervento educativo per adulti"; 4.20 "Intervento educativo domiciliare per persone con disabilità", 1.21 "Intervento di Spazio Neutro", previsti dal Catalogo, nell'ambito del Comun general de Fascia. -----

Con la Deliberazione del Consei de Procura n. _____ di data _____ è stata indetta l'apertura dei termini di iscrizione agli elenchi aperti di soggetti prestatori accreditati per la realizzazione degli interventi in oggetto nell'ambito del Comun general de Fascia; -----

- il Soggetto prestatore risulta validamente iscritto nel/i seguente/i elenco/i:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

_____ a decorrere dal _____

Ritenuta la premessa parte integrante e sostanziale della presente convenzione, -----

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto

La presente Convenzione disciplina i rapporti tra il CGF e il soggetto prestatore in relazione alla gestione tramite buoni di servizio nella modalità tariffaria, dei seguenti interventi: -----

- xxxxxxxx; -----

La gestione degli interventi sopra menzionati deve avvenire nel rispetto dei criteri di svolgimento previsti nell'Avviso – Allegato A - ed in conformità ai criteri generali di svolgimento dei servizi e degli interventi socio-assistenziali individuati dal Catalogo per le aggregazioni funzionali, corrispondenti all'elenco di iscrizione nonché alla documentazione e disciplina esistente in merito ai LEPS (livelli essenziali di prestazioni sociali) - "Prevenzione allontanamento familiare - P.I.P.P.I." -----

Art. 2 - Destinatari e finalità del servizio

1. L' "intervento educativo domiciliare per minori", è finalizzato a sostenere lo sviluppo del minore e dell'adolescente e a favorire il recupero delle competenze educative del/dei genitori o delle figure parentali di riferimento. Le finalità dell'intervento sono la crescita e il benessere del minore all'interno del proprio contesto familiare e nell'ambiente di vita, il sostegno delle capacità genitoriali e la promozione dell'autodeterminazione del nucleo familiare in una logica progettuale centrata sull'azione, la partecipazione e il coinvolgimento pieno dei minori e dei genitori. L'intervento può integrarsi con altri servizi (soprattutto nel caso di Intervento educativo domiciliare per minori metodologia P.I.P.P.I.) e si svolge prevalentemente presso il domicilio, e/o presso altre sedi dislocate sul territorio significative per l'inserimento del minore nel contesto di vita. Nelle fasi di passaggio dal nucleo familiare alla vita autonoma l'intervento costituisce un supporto all'esperienza dell'abitare, con finalità educative e di orientamento. -----

L'intervento deve essere erogato mediante le figure professionali e con le modalità indicate nel Catalogo provinciale summenzionato. -----

Destinatari dell'intervento sono minori e/o nuclei familiari residenti nell'ambito territoriale del CGF, in situazione di vulnerabilità, che necessitano di un accompagnamento nelle attività quotidiane, nella relazione genitore-figlio, nel sostegno evolutivo, nell'inclusione nel territorio e nel supporto all'abitare. E' possibile che alcune attività siano svolte contemporaneamente a beneficio di più di un minore/nucleo. In tal caso si applicano le maggiorazioni previste nell'art. 11 "Tariffe" - dell'Avviso – Allegato A. -----

Attraverso i buoni di servizio per interventi educativi domiciliari per minori secondo l'approccio P.I.P.P.I., regolati attraverso specifico elenco aperto, sono finanziati sia interventi educativi domiciliari a favore dei minori e del proprio nucleo familiare, sia la gestione di gruppi genitori e bambini, nonché la partecipazione dell'educatore alle equipe multidisciplinari ivi previste.-----

2. L'"intervento educativo domiciliare per adulti", è un "Intervento rivolto a persone o nuclei in situazione di fragilità, che vivono presso il proprio domicilio, finalizzato a potenziare le capacità di scelta, di autodeterminazione/empowerment e di gestione della vita quotidiana (cura di sé, gestione del tempo libero, vita di relazione, etc.). Svolge una funzione preventiva e di contrasto alla solitudine, anche attraverso la creazione o il potenziamento di reti di prossimità, e promuove un miglioramento della qualità della vita tramite il consolidamento delle competenze di vita autonoma, in un contesto di inclusione sociale. L'intervento può integrarsi con altri servizi e si svolge prevalentemente presso il domicilio e/o presso altre sedi dislocate sul territorio. L'intervento costituisce un supporto all'esperienza dell'abitare con finalità educative e di orientamento nelle esperienze di convivenza, cohousing, accoglienza adulti". -----

Destinatari dell'intervento sono persone di età compresa fra i 18 e 64 anni residenti nell'ambito territoriale del CGF, con fragilità personali, relazionali o sociali; persone in uscita dal nucleo familiare o da contesti protetti, che necessitano di un sostegno all'abitare e un supporto alla gestione delle attività quotidiane. È possibile che alcune attività siano previste contemporaneamente a beneficio di due o più adulti. In tal caso si applicano le maggiorazioni previste nell'art. 11 "Tariffe" dell'Avviso – Allegato A.-----

3. L'"intervento educativo domiciliare per persone con disabilità", è un
"Intervento volto a sostenere i bisogni evolutivi e a sviluppare le capacità della persona con disabilità e del nucleo familiare nei diversi momenti della vita. L'intervento è, finalizzato a potenziare le capacità di scelta, di autodeterminazione/empowerment e di gestione della vita quotidiana (cura di sé, gestione del tempo libero, vita di relazione, etc.). Svolge una funzione preventiva e di contrasto alla solitudine, anche attraverso la creazione o il potenziamento di reti di prossimità, e promuove un miglioramento della qualità della vita tramite il consolidamento delle competenze di vita autonoma, in un contesto di inclusione sociale. L'intervento può integrarsi con altri servizi e si svolge prevalentemente presso il domicilio, e/o presso altre sedi dislocate sul territorio. Nelle fasi di passaggio dal nucleo familiare alla vita autonoma l'intervento costituisce un supporto all'esperienza dell'abitare, con finalità educative e di orientamento". -----

L'intervento deve essere erogato mediante le figure professionali e con le modalità indicate nel Catalogo provinciale.-----

Destinatari dell'intervento sono persone con disabilità residenti nell'ambito territoriale della Comunità, in condizioni di fragilità personali, relazionali o

sociali; persone in uscita dal nucleo familiare o da contesti protetti, che necessitano di un sostegno all'abitare e un supporto alla gestione delle attività quotidiane. L'intervento può essere previsto anche a beneficio di più persone con disabilità. In tal caso si applicano le maggiorazioni nella Tabella 1 dell'art. 13 dell'Avviso -----

4. L'intervento di Spazio neutro è un "servizio che si svolge in un luogo fisico neutro e allo stesso tempo protetto, all'interno del quale si svolge l'incontro alla presenza di un educatore, del minore con i propri familiari. L'intervento si attiva nei casi in cui si rende necessario un contesto vigilato per l'esercizio del diritto di visita del minore ai propri genitori e familiari, con la finalità di rendere possibile il mantenimento della relazione. -----

L'intervento deve essere erogato mediante le figure professionali e con le modalità indicate nel Catalogo provinciale summenzionato. -----

Destinatari dell'intervento sono nuclei familiari residenti nell'ambito territoriale della Comunità con problematiche e conflittualità che precludono la possibilità di mantenere relazioni stabili, costanti e serene con i figli minori.

Art. 3 Luogo di svolgimento dei servizi e sede di intervento spazio neutro

1. Il luogo prioritario di svolgimento degli interventi è il territorio del Cgf. Possono essere richiesti interventi anche presso i territori di altre Comunità/Comuni (es per trasferimento temporaneo del domicilio dell'utente): in tal caso è riconosciuta la maggiorazione per luoghi decentrati individuata nell'art. 11 "Tariffe" dell'Avviso – Allegato A.-----

2. La sede per la realizzazione degli interventi di spazio neutro può essere messa a disposizione dalla Comunità o dal soggetto prestatore. -----

La disponibilità o meno di una sede per la realizzazione degli interventi di spazio neutro deve essere indicata nella domanda di iscrizione allegato C dell'Avviso.-----

Art. 4 - Modalità di scelta del soggetto prestatore

1. L'accesso da parte dell'utente agli interventi indicati nell'art. 2 avviene su invio del Servizio sociale territoriale a seguito di un processo di valutazione che vede la partecipazione della famiglia, ove possibile dell'utente e della rete di soggetti formali ed informali coinvolti. -----

2. La durata dell'intervento viene definita in base ai bisogni individuati e rivalutata periodicamente secondo la tempistica prevista nel Catalogo o secondo la specifica metodologia P.I.P.I., per ciascuno degli interventi in oggetto. -----

3. La scelta del soggetto prestatore del servizio, individuato all'interno degli elenchi aperti, viene effettuata dall'utente (o persona che ne cura gli interessi) attraverso l'intermediazione professionale dell'assistente sociale titolare della presa in carico, sulla base del miglior interesse per l'utente e delle relative esigenze (es: la continuità educativa del servizio, l'esigenza di prossimità, la presenza di altri familiari che utilizzano lo stesso intervento, le peculiarità e le competenze o specializzazioni professionali del soggetto prestatore che lo rendono particolarmente adatto rispetto al bisogno specifico dell'utente, le disponibilità in quel dato momento del soggetto prestatore ecc.), nonché in base al principio di rotazione dei soggetti prestatori iscritti negli elenchi. Il principio della continuità assistenziale è prioritario nel caso in cui l'utente, al momento della formazione dell'elenco, sia già in carico presso uno dei soggetti prestatori iscritti.-----

4. La sottoscrizione della convenzione non assicura al soggetto prestatore alcun volume prestabilito di prestazioni. La corresponsione del buono di servizio in modalità tariffaria avviene infatti solamente in caso di individuazione in qualità di soggetto erogatore dei servizi, così come sopra descritto. -----

Art. 5 - Modalità di pagamento

1. Il pagamento della fattura relativa agli interventi realizzati dal/i soggetto prestatore/i avviene attraverso corresponsione mensile di buono di servizio nella forma tariffaria, intesa, ai sensi delle Linee Guida quale attribuzione indiretta di un sostegno economico agli utenti, “in quanto è l’ente pubblico a surrogarsi nei loro confronti nel pagamento dello stesso”. -----

2. Il soggetto prestatore, entro il mese successivo a quello di erogazione dei servizi, deve inviare all’indirizzo mail del servizio sociale sociale@cgf.tn.it un prospetto riepilogativo delle ore di assenza e presenza dell’utente.-----

Art. - 6 Tariffe

1. La definizione delle tariffe orarie degli interventi individuati nell’art. 1, necessarie per definire il budget di spesa è basata sui criteri di cui all’Allegato 1 della deliberazione della Giunta provinciale n. 347 dell’11 marzo 2022. -----

2. Le tariffe sono indicate all’art. 11 dell’Avviso – Allegato A. -----

Art. 7 - Disciplina delle assenze dell’utenza

1. In caso di assenza dell’utente non comunicata entro le ore 10:00 del giorno lavorativo antecedente a quello previsto per l’intervento, il Cgf riconosce comunque al soggetto prestatore una tariffa pari all’80% del valore ordinario previsto. -----

2. Se l'Intervento Educativo domiciliare è nella modalità di gruppo, verrà comunque riconosciuta una tariffa pari all'80% della quota parte del valore della tariffa riferita allo specifico utente assente (es IED di gruppo rivolto a due persone, assenza di una persona su due, riconosciuta tariffa di gruppo/2 *80%; per il componente presente riconosciuta tariffa di gruppo/2*100%).. --

Art. 8 - Monitoraggio e modalità di svolgimento degli interventi

1. I Piani Educativi Individualizzati elaborati dall'equipe educativa, condivisi con il servizio sociale territoriale della Comunità, sono oggetto di monitoraggio. A tal fine, il soggetto prestatore predispone relazioni periodiche di verifica. -----

Art. 9 - Durata della convenzione

La convenzione ha durata dalla data di sottoscrizione fino al termine di efficacia degli elenchi aperti di soggetti prestatori accreditati per la gestione degli interventi in oggetto istituiti nell'ambito del Comun general de Fascia. Gli elenchi hanno una durata dell'efficacia triennale, salvo rivalutazione dell'interesse pubblico, al termine della quale il CGF si riserva la possibilità di riapprovare gli elenchi tramite nuovo avviso pubblico. -----

Art. 10 - Compiti del gestore accreditato

Il Soggetto gestore con la sottoscrizione della presente convenzione dichiara:

- a) di conoscere ed accettare incondizionatamente oneri e vincoli esplicitati nelle norme e negli atti richiamati in premessa, che s'intendono recepiti in ogni loro parte e contenuto;-----
- b) di impegnarsi a mantenere i requisiti previsti per l'iscrizione nell'elenco;---

- c) di impegnarsi inoltre ad osservare, ai fini del mantenimento dell'accreditamento, i "criteri generali minimi di svolgimento dei servizi" indicati all'art. 9 del Regolamento di esecuzione; -----
- d) di accettare di svolgere i servizi/interventi indicati nell'atto di istituzione dell'elenco; -----
- e) di impegnarsi a rispettare quanto previsto nell'Allegato B del Catalogo con riferimento all'individuazione delle figure professionali; -----
- f) di assumersi la responsabilità della qualità delle prestazioni socioassistenziali poste in essere dai propri operatori; -----
- g) di impegnarsi a introdurre sistemi di valutazione dei servizi affidati, anche al fine di facilitare le valutazioni da parte dei Nuclei di cui all'art. 25 della L.P. 13/2007; -----
- h) di impegnarsi ad adempiere agli obblighi informativi previsti dall'art. 15, lett. c) della L.P. 13/2007; -----
- i) di impegnarsi a rispettare la normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali; -----
- l) di impegnarsi a collaborare allo svolgimento delle funzioni di vigilanza al fine di facilitare le relative verifiche. -----

Art. 11 - Personale

1. Il soggetto prestatore si impegna ad applicare al proprio personale il trattamento economico previsto dal CCNL COOPERATIVE SOCIALI ed integrativo provinciale. -----

Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti da società cooperative di categoria. Si impegna altresì a garantire il rispetto dei relativi oneri previdenziali e assistenziali.-----

2. Il soggetto prestatore garantisce che tutti gli operatori siano in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente per lo svolgimento degli interventi.
3. Il soggetto prestatore si impegna a favorire la partecipazione del personale a corsi di formazione e aggiornamento. -----

Art. 12 - Coperture assicurative

1. Il soggetto prestatore solleva il Comun general de Fascia da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose in dipendenza dell'attività svolta nell'esecuzione degli interventi in oggetto. -----
 2. Il soggetto prestatore sarà ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; avrà pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni ed ammanchi. A tale scopo il soggetto prestatore si impegna a stipulare apposite polizze (RCT/RCO), in cui venga esplicitamente indicato che la Comunità viene considerata "terza" a tutti gli effetti. -----
 3. La polizza RCT dovrà essere stipulata sino alla concorrenza di un massimale unico per sinistro, per danni a cose e per persona lesa non inferiore a Euro 5.000.000,00.-----
 4. Il CGF è inoltre esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente del soggetto prestatore durante l'esecuzione degli interventi, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso o compensato nelle tariffe corrisposte. -----
- A tale riguardo dovrà essere stipulata polizza RCO con un massimale non inferiore a Euro 5.000.000,00 per sinistro con il limite di Euro 5.000.000,00 per persona.-----

Articolo 13 - Disposizioni anticorruzione

1. Nell'espletamento del servizio oggetto del presente contratto vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 ("Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione") e visibile sul sito istituzionale del CGF, la cui violazione costituisce causa di risoluzione della presente convenzione. -----

Art. 14 - Cause di risoluzione, recesso, nullità

1. Il CGF di propria iniziativa può risolvere la presente convenzione in caso di:

- a) gravi violazioni degli obblighi in essa previsti; -----
- b) decadenza dall'accreditamento provinciale ai sensi dell'art. 16 del Regolamento di esecuzione;-----
- c) perdita dei requisiti generali e specifici previsti nell' avviso pubblicato dal CGF ai fini dell'iscrizione negli elenchi aperti;-----
- d) mancato rispetto delle disposizioni del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza e del Codice di comportamento del CGF, scaricabili dal sito istituzionale dell'ente. -----

2. La risoluzione contrattuale sarà sempre preceduta da formale contestazione di inadempimento – inviata via mail - allo scopo di consentire al soggetto prestatore l'esercizio del diritto di presentare controdeduzioni entro il termine perentorio di 7 giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della contestazione: in assenza di controdeduzioni o qualora le stesse fossero respinte dal CGF con nota scritta e motivata, la convenzione si ritiene risolta.

3. La risoluzione comporta anche la cancellazione del/gli elenco/chi istituiti dal CGF. Il soggetto prestatore ha inoltre facoltà di recedere dalla presente convenzione in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 giorni, per mezzo di formale comunicazione al CGF. -----

La violazione della disposizione prevista dall'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 comporta la nullità della presente convenzione ed il divieto per il soggetto prestatore, di “contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”. -----

Art. 15 - Osservanza di leggi e regolamenti

1. Per ogni altra prescrizione non esplicitamente citata nella presente convenzione si fa rinvio alle leggi e regolamenti in vigore e ai provvedimenti citati in premessa che qui si intendono tutti richiamati. -----

2. Nel caso in cui intervengano modifiche della L.P. 13/2007, del Regolamento di esecuzione, del Catalogo, dei criteri per la determinazione delle tariffe e di ogni altra norma o provvedimento che incida sui contenuti della presente convenzione, la stessa si deve ritenere automaticamente modificata, integrata o eventualmente risolta. -----

3. In tali casi, l'ente pubblico affidante informa il soggetto gestore dell'adozione dei provvedimenti di cui sopra. -----

4. Il soggetto gestore ha facoltà, entro 30 giorni dalla suddetta informazione, di recedere dalla convenzione per mezzo di formale comunicazione al CGF. ---

Articolo - 16 Elezione di domicilio

1. Le parti, ai fini del presente atto, eleggono il proprio domicilio presso la sede del Comun general de Fascia sito a san Giovanni di Fassa – Sèn Jan in

Strada di Pré de geja, 2 e che, in caso di controversia, il Foro competente è quello di Trento. -----

Art. 17 - Trattamento dei dati personali

1. In relazione agli interventi oggetto della convenzione, Titolare del trattamento è il Comun general de Fascia, che ha diritto di determinare le finalità e i mezzi del trattamento nel rispetto del Regolamento UE 27/04/2016, n. 2016/679 (d'ora in avanti, per brevità, il "regolamento") e, a tal fine, impartisce proprie istruzioni ai Responsabili del trattamento, anche per il tramite dei propri Dirigenti. Ai sensi dell'art. 29 del regolamento, infatti, il Responsabile del trattamento, o chiunque agisca sotto la sua autorità, che abbia accesso a dati personali, non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal Titolare del trattamento. -----

2. Nell'ambito degli interventi oggetto della convenzione, il Soggetto Gestore viene a conoscenza e tratta dati personali relativi agli utenti dal CGF, o ad altri aventi diritto. Il trattamento di tali dati, da parte del Soggetto Gestore, deve avvenire esclusivamente in ragione degli interventi erogati. Pertanto, con la stipula della presente convenzione, il Soggetto Gestore ai sensi dell'art. 28 del regolamento, è nominato Responsabile del trattamento dei dati. La nomina di Responsabile è valida per tutta la durata della presente convenzione. -----

3. I compiti, con relative istruzioni, e la responsabilità connessi all'espletamento dell'incarico di Responsabile del trattamento dei dati sono comunicati dal titolare del trattamento con specifico e distinto atto. -----

Art. 18 – Tracciabilità

1. Il Soggetto gestore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari secondo quanto previsto dall'art. 3 della L. 13.08.2010 n. 136, come

modificata con D.L. 12.11.2010 n. 187 convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 17.12.2010, n. 217. -----

2. Ai fini della citata disciplina in materia di tracciabilità, il CGF comunica annualmente il codice CIG da utilizzare per le transazioni finanziarie relative ai servizi oggetto della convenzione -----

Art. 19 - Codice di comportamento

1. Il soggetto gestore, con riferimento alle prestazioni connesse alla gestione degli interventi, s'impegna ad osservare e far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo rivestito e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento del personale dipendente del CGF, approvato con deliberazione del Consi de Procura n. 17/2016 del 15/02/2016. Il soggetto gestore dichiara di conoscere il Codice di comportamento del personale dipendente del CGF e s'impegna a consegnare copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta consegna. La violazione degli obblighi di condotta di cui al Codice di comportamento del personale dipendente del CGF può costituire causa di risoluzione della convenzione. Il CGF, accertata l'eventuale violazione, contesta la stessa in forma scritta al soggetto gestore, assegnando un termine non superiore a 10 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Nel caso in cui queste non siano presentate o risultino non accoglibili, il CGF procede alla risoluzione della convenzione e alla revoca delle obbligazioni da essa derivanti, fatto salvo il risarcimento dei danni.-----

Art. 20 - Disposizioni conclusive

1. Le Parti hanno letto e compreso il contenuto del presente Accordo e sottoscrivendolo esprimono pienamente il loro consenso.-----

Art. 21 - Spese

1. La presente convenzione è in forma di scrittura privata. -----

Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipulazione della presente convenzione sono a carico del soggetto prestatore. La convenzione rientra nel campo di applicazione dell'imposta di bollo, salvo specifica esenzione prevista nell'ambito dell'art. 27 bis della tabella allegato B) al D.P.R. n. 642/1972 e s.m.i.

per il **COMUN GENERAL DE FASCIA**

il Procurador - Legale rappresentate

avv. Giuseppe Detomas

per la xxxxxxx

per il Soggetto Gestore

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.-----